



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AMBIENTE

**Area:** CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI

## DETERMINAZIONE

N. B3300 del 08/07/2010

Proposta n. 10468 del 22/06/2010

**Oggetto:**

Concessione ai sensi del Regolamento Regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii., in favore di GIANLUCA BIANCHETTI, con sede legale in Via Cavour, 27 - 02100 Rieti - codice fiscale BNC GLC 67S02 H282Q. Procedimento EQ-2166.

**Proponente:**

Estensore	CASARIN ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	A.CASARIN	_____
Responsabile dell' Area	D. NOVELLO	_____
Direttore Regionale	G. BARGAGNA	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto: Concessione ai sensi del Regolamento Regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii., in favore di GIANLUCA BIANCHETTI, con sede legale in Via Cavour, 27 - 02100 Rieti - codice fiscale BNC GLC 67S02 H282Q. Procedimento EQ-2166.**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**Direzione Regionale Ambiente**  
**C.F. 80143490581**  
**In rappresentanza della Regione Lazio "concedente"**

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 572 del 27/07/2009, con cui è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero De Filippis;

**VISTA** la D.G.R. n. 257 del 11.05.2010 con la quale è stata attribuita all'Arch. Giovanna Bargagna la titolarità della nuova Direzione Regionale denominata "Ambiente";

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 ("Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"), e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 - individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 30 luglio 2001, n. 1161 ("Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca: deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000");

**VISTO** il Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi"), e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali");

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 112 ("Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R. 412/2007: Modifica della D.G.R. 40/2007");

**VISTA** la domanda di concessione presentata da Gianluca Bianchetti il 06/08/2008, acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 144175/2S/06 del 08/08/2008 e successivamente integrata con nota n. 220469/2S/26 del 16/12/2008, cui è stato attribuito il numero del procedimento EQ-2166, relativa ad una porzione di terreno demaniale di complessivi mq. 64 (circa), ubicata in sinistra idraulica del fiume Velino, distinta in catasto del Comune di Rieti al foglio 87 part. 569 ai fini della bonifica e pulizia di spazio all'aperto;

**VISTA** la pubblicazione dell'avviso di ammissibilità alla valutazione della domanda di concessione presentata da Gianluca Bianchetti, sul BURL n. 19 della Regione Lazio in data 21/05/2009, con conseguente avvio del procedimento amministrativo;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute ulteriori domande concorrenti ovvero opposizioni ed osservazioni nei termini previsti dal Regolamento Regionale n.3/2004;

**CONSIDERATO** il parere favorevole ai fini tecnico-idraulici dell'A.R.DI.S. espresso con nota protocollo n.2234 del 01/04/2009;

**PRESO ATTO** del parere del Comune di Rieti – Settore IV Pianificazione e Gestione del Territorio protocollo n. 37123 del 03/06/2009, acquisito al protocollo della Regione Lazio n. 105910/2S/26 del 08/06/2009, e che comunque la concessione non prevede installazione di opere stabili o tali da inficiare la continuità dell'area a verde, ma solamente la sua bonifica e la tutela del tratto antistante l'abitazione di proprietà del concessionario, fatto oggetto di utilizzi impropri ed atti di inciviltà, tali da minare la salubrità del sito;

**VISTO** lo schema di disciplinare di concessione, il quale prevede le condizioni e clausole che regolano la concessione medesima;

## **DETERMINA**

In conformità alle premesse che ne formano parte integrante:

1. di rilasciare, alle condizioni e ai termini stabiliti nell'allegato schema di disciplinare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per anni 6 – (diconsi sei), con decorrenza 01/07/2010 e termine 30/06/2016, in favore di Gianluca Bianchetti nato a RIETI il 02/11/1967, sede legale in Via Cavour, 27 - 02100 Rieti, C.F. BNCGLC67S02H282Q, (di seguito "concessionario"), la concessione di porzione di terreno demaniale ubicata in sinistra idraulica del fiume Velino, distinta in catasto del Comune di Rieti al foglio 87 part. 569 di complessivi metri quadrati 64 circa;
2. che il bene demaniale è assentito in concessione ai soli fini della bonifica e pulizia dello spazio all'aperto antistante l'abitazione di proprietà del concessionario, senza installazione di opere stabili o tali da inficiare la continuità dell'area a verde, secondo quanto meglio descritto nella documentazione tecnico-relazionale depositata agli atti della Regione Lazio;
3. di fissare l'importo del canone relativo al primo anno, nella misura minima di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta /00), a norma della D.G.R. 112/2009;
4. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. che gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare di concessione di cui al punto 4, potranno essere in qualunque momento modificate, limitate o sospese - ad insindacabile giudizio della Regione Lazio e con semplice provvedimento del Direttore del Dipartimento

del Territorio - in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse, a norma degli articoli 23 e 25 del R.R. del 15/12/2004 n. 3, senza che, in conseguenza di tale fatto, il concessionario possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento;

6. che la presente non costituisce titolo alcuno, od autorizzazione di sorta, alla esecuzione di opere, manufatti od impianti che comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi e per la cui realizzazione si rende comunque necessario acquisire l'assenso di tutti i competenti Organi a ciò preposti dalla normativa vigente;
7. di prevedere che in caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e alle normative relative ai criteri determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione e fino alla sua scadenza, la concedente provveda automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso.

Il Direttore del Dipartimento del Territorio  
Dott. Raniero Vincenzo De Filippis

## **SCHEMA DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

La Regione Lazio, (di seguito: «Concedente»), codice fiscale n. 80143490581, rappresentata dal ..... nato a ..... il ...../...../....., cod. fisc. ....;

**E**

Il sig. Gianluca Bianchetti (di seguito “concessionario”), nato a RIETI il 02/11/1967, sede legale in Via Cavour, 27 - 02100 Rieti, codice fiscale BNCGLC67S02H282Q

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto della concessione)**

**1.1** Il presente atto prevede le condizioni e clausole che regolano il rapporto giuridico di concessione, tra la Concedente ed il Concessionario, avente per oggetto porzione di area demaniale di complessivi mq. 64 (circa), ubicata in sinistra idraulica del FIUME VELINO, distinta in catasto del Comune di Rieti al foglio 87 part. 569.

**1.2.** La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono descritti dagli elaborati tecnico-relazionali-progettuali a firma dell'arch. Gloria Del Sole, iscritta al n. 19024 dell' Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti, Conservatori di Roma e Provincia, allegati a corredo della domanda a cui è stato attribuito il numero di procedimento amministrativo EQ-2166, ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2004 e ss.mm.ii. e depositati agli atti della concedente.

#### **Art. 2**

##### **(Utilizzo del bene)**

**2.1** Il bene demaniale è concesso in uso esclusivamente ai soli fini della bonifica e pulizia dello spazio all'aperto antistante l'abitazione di proprietà del concessionario, senza installazione di opere stabili o tali da inficiare la continuità dell'area a verde, secondo quanto meglio descritto nella documentazione tecnico – relazionale conservata agli atti della Regione Lazio.

**2.2** Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene dovrà essere previamente autorizzato dal Concedente, a pena di revoca della concessione.

**2.3** Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata previsti dalla normativa vigente ai fini dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

#### **Art. 3**

##### **(Durata della concessione)**

**3.1** La durata della concessione è stabilita in anni 6 – (diconsi sei) con decorrenza 01/07/2010 e scadenza 30/06/2016.

**3.2** Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

**Art. 4**  
**(Canone di concessione)**

**4.1** Il canone di concessione relativo al primo anno è stabilito nella misura minima di € 250,00 (diconsi Euro duecentocinquanta /00) come da prospetto seguente:

**Prospetto di calcolo del canone annuo ai sensi D.G.R. 112/2009**

Il Canone annuo (Ca) ai sensi art. 1 della D.G.R. n. 112/2009, è dato dalle formule:

Quota per il suolo

$$\text{Art.4 - Q1.5} \quad \rightarrow \quad Va \times mq \times 0,04 \quad (\text{Superficie non rivestita artificialmente})$$
$$\text{€}/mq \ 20,00 \times mq \ 64 \times 0,04 = \text{€ } 51,20$$

(da prendersi quale importo base per ogni futura determinazione ed aggiornamento)

Trattandosi peraltro di importo inferiore alla misura minima prevista dalla D.G.R. 112/2009 di **€ 250,00** si assumerà quest'ultima misura come quella da far corrispondere al concessionario per il primo anno (01/07/2010÷30/06/2011)

**4.2.** L'importo del canone di concessione è rivalutato annualmente dalla concedente, per gli anni successivi al primo e di anno in anno, nella misura del 100% dell'indice annuale di variazione ISTAT "FOI", riferito all'anno precedente e/o adeguato in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, ed è comunicato al concessionario in tempo utile per provvedere al versamento entro i termini previsti all'art. 5.

**Art. 5**  
**(Termini e modalità di versamento. Omesso o ritardato pagamento)**

**5.1.** Il canone di concessione relativo al primo anno deve essere corrisposto anticipatamente dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro la data di stipula della concessione.

**5.2.** Il canone di concessione relativo agli anni successivi al primo deve essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro la data di decorrenza di ciascun anno di validità della concessione.

**5.3.** Tutti gli importi devono essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio - Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" - codice ABI 7601 - CAB 03200, - CODICE IBAN IT10J0760103200000051695377, indicando come causale "CANONE DEMANIALE EQ-2166 relativo anno .....".

**5.4.** L'omesso pagamento del canone comporta la revoca della concessione e l'escussione della garanzia di cui all'articolo 6, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.

**5.5.** In caso di ritardato pagamento, il Concessionario è tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

**Art. 6**  
**(Garanzie)**

**6.1.** A garanzia del pagamento dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il Concessionario si impegna a costituire in favore del Concedente, entro la data di stipula del presente atto e con decorrenza immediata, una fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto di credito, per un importo pari a tre annualità del canone stabilito all'articolo 4.1, escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

**6.2.** La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere la rivalutazione automatica del relativo importo nella misura stabilita all'articolo 4.1 e dovrà contenere la clausola di proroga automatica per l'intera durata della concessione.

**6.3.** L'inosservanza delle previsioni contenute nei due commi precedenti comporta la revoca della concessione.

**6.4.** La fideiussione bancaria o assicurativa è svincolata dal Concedente alla scadenza della concessione e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo rilascio del bene demaniale da parte del Concessionario.

## **Art. 7**

### **(Consegna del bene)**

**7.1.** Il Concedente provvede alla consegna al Concessionario del bene demaniale assentito, entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, in ogni caso, subordinatamente alla effettiva costituzione della fideiussione di cui all'articolo 6.

## **Art. 8**

### **(Obblighi del Concessionario)**

**8.1.** Il Concessionario si obbliga, a pena di revoca della concessione:

- 1) a provvedere alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla pulizia del bene demaniale;
- 2) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con la destinazione del bene demaniale, come specificata all'articolo 2;
- 3) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;
- 4) a consentire, ogniqualvolta ne sia richiesto, l'accesso ai beni in concessione da parte dei funzionari degli organi regionali preposti all'attività di vigilanza e di controllo sul demanio idrico;
- 5) a non generare alcuna turbativa o intralcio di sorta e porre le necessarie cautele a salvaguardia delle attività nelle aree in concessione limitrofe;
- 6) ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al parere ai fini tecnico-idraulici espresso dall'A.R.DI.S. con nota protocollo n. 2234 del 01/04/2009, che dichiara di incondizionatamente accettare.

## **Art. 9**

### **(Manleva)**

**9.1.** Il Concessionario si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, a persone o cose, che possano comunque derivare dall'utilizzo del bene demaniale assentito in concessione.

## **Art. 10**

### **(Restituzione del bene)**

**10.1.** Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà lasciare l'area concessa libera da persone e cose, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi. In difetto, quest'ultima è attuata dal Concedente a spese e in danno del Concessionario.

## **Art. 11**

### **(Registrazione e Foro competente)**

**11.1.** La registrazione del presente atto di concessione è a cura della Concedente, ai sensi degli artt. 99 e 100 del Regolamento Regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii..

**11.2.** Le spese inerenti l'imposta di bollo e registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.

**11.3.** Il Foro competente è quello di Roma.

**Art. 12**  
**(Domiciliazione)**

**12.1.** Ai fini del presente atto, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

- Il ..... per la carica, presso la sede della Regione Lazio, in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.
- Il sig. **Gianluca Bianchetti**, richiedente la concessione, presso la sede legale in Via Cavour, 27 02100 Rieti.

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per i fini connessi all'atto di concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Per il Concedente

Per il Concessionario

.....

.....